

## ALLEGATO 1 - CAPITOLATO

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta da Afol Metropolitana per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per la durata di anni tre.

### Sommario

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA .....	1
- Art. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO .....	1
- Art. 3 - REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO .....	2
- Art. 4 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI .....	2
- Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	3
- Art. 6 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL .....	4
- Art. 7 - CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE .....	4
- Art. 8 - DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....	4
- Art. 9 - CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI .....	4
- Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA.....	5
- Art. 11 - INADEMPIENZE e PENALITA.....	6
- Art. 12 - SUBAPPALTO.....	6
- Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - .....	7
- Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI - .....	7
- Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	7
- Art. 16- NORME GENERALI .....	8
- Art. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE .....	8

#### - Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da erogarsi in favore dei dipendenti di AFOL Metropolitana.

Il valore complessivo triennale dell'appalto, IVA esclusa, è pari a **€ 984.924,00**.

L'importo a base di gara è stato determinato sulla base del numero di buoni pasto consumati annualmente che, nell'anno di riferimento 2016, ammontano a circa **50.220** unità, di cui:

- 37.500 del valore nominale di € 7;
- 8.400 del valore nominale di € 5,16;
- 4.320 del valore nominale di € 5,20

per una previsione di consumo nel triennio di **150.660** unità, di cui:

- 112.500 del valore nominale di € 7;
- 25.200 del valore nominale di € 5,16;
- 12.960 del valore nominale di € 5,20.

**Le variazioni degli accordi sindacali relativi ai buoni pasto che intervenissero nel corso dell'esecuzione dell'appalto determineranno l'adeguamento degli importi contrattuali.**

#### - Art. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dall'avvio delle prestazioni.

AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di:

- 1) in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto;
- 2) richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi sei ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, oltre la scadenza naturale del contratto, nelle more

dell'aggiudicazione di un nuovo appalto, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

### **- Art. 3 - REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

I buoni pasto elettronici saranno raggruppati in carnet virtuale a numero di buoni variabili e distinti da numerazione progressiva e dovranno altresì riportare:

- l'indicazione dell'Amministrazione
- Il nominativo del dipendente
- Il periodo di validità (data di scadenza)

Il buono pasto ricaricato dall'Impresa appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti dell'Amministratore esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa e:

- non dà diritto a resti in danaro ad alcun titolo;
- non è cedibile a terzi;
- non è cumulabile;
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Impresa aggiudicataria
- deve consentire l'accesso ad una rete di esercizi dotati di POS (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde ecc..) convenzionati con l'appaltatore;
- costituisce il documento di legittimazione che attribuisce al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati, per un importo pari al valore nominale del buono pasto elettronico, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

L'impresa affidataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card del dipendente entro 8 gg lavorativi dalla richiesta.

### **- Art. 4 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Per esercizi convenzionati si intendono quelli che, in forza di apposite convenzioni con l'aggiudicatario, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa.

Possono stipulare convenzioni ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici gli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

#### **- Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata del servizio, un numero di esercizi convenzionati non inferiori a quelli indicati nell'offerta tecnica; è ammessa una tolleranza del 5% per ciascuna località oltre saranno applicate le penali di cui all'art.11.

A richiesta di AFOL Metropolitana nel caso di apertura di nuove sedi, l'aggiudicatario dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati ai sensi dell'art. 4.

L'aggiudicatario dovrà comunicare ad AFOL Metropolitana, entro 30 giorni, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo entro 30 giorni dalla comunicazione alla sostituzione con altrettanti esercizi, secondo i criteri di cui all'art. 4.

Il caricamento dei buoni pasto sarà effettuato a cura ed a spese della Ditta appaltatrice.

Le ordinazioni dei buoni pasto elettronici saranno effettuate mensilmente per iscritto (precisando sedi e valori nominali dei buoni pasto richiesti), con le modalità da concordare unicamente per la quantità occorrente.

L'Agenzia non risponderà delle consegne avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei od effettuate al di fuori delle sedi dell'Agenzia.

L'impresa appaltatrice dovrà:

- Predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi ai buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati ad ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e l'Amministrazione;
- Ricaricare a distanza a mezzo di software o direttamente tramite POS del numero dei buoni elettronici occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile e comunicato all'ufficio personale dell'Amministrazione;
- Convertire la scadenza dei buoni elettronici scaduti in buoni validi secondo una procedura e nei tempi precedentemente comunicati in fase di attivazione

L'appaltatore inoltre dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:

- a) Il rispetto di tutto quanto dichiarato in sede di gara per tutta la durata del contratto.
- b) aggiornamento dell'elenco degli esercizi commerciali, presso i quali i buoni pasto elettronici sono utilizzabili, da mettere a disposizione dei fruitori dei medesimi;
- c) Assicurare l'utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale del medesimo;
- d) Stipulare, in caso di necessità, ulteriori nuove convenzioni con esercizi di ristorazione o di vendita di generi alimentari, in aggiunta o in sostituzione di quelli che non siano motivatamente ritenuti idonei da AFOL Metropolitana, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad esercizi ubicati in località diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- e) Garantire e manlevare AFOL Metropolitana, al fine di tenere la medesima indenne da qualsiasi controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorsi tra l'appaltatore e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere;
- f) Garantire la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge agli esercizi convenzionati per l'intera durata del contratto.

#### - Art. 6 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio oggetto del presente affidamento, nonché degli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si presta il servizio.

#### - Art.7 - CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE

AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici, con le modalità che riterrà opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato e del successivo contratto.

Le verifiche avranno anche lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati e il rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara.

#### - Art. 8 - DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio. A tale riguardo l'appaltatore dovrà presentare, prima dell'aggiudicazione definitiva, pena la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, apposita **polizza assicurativa per la responsabilità civile** verso terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazione con riferimento al presente appalto e con il massimale minimo di **euro 2.000.000** per qualsiasi danno che il fornitore possa recare all'Amministrazione, nonché ai dipendenti, avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Dovrà inoltre essere prevista l'estensione della copertura di responsabilità civile degli esercizi di servizi pubblici convenzionati con il concorrente aggiudicatario, in relazione agli infortuni che colpiscano gli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto emessi dal concorrente aggiudicatario.

Le garanzie d'indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventuali malori.

La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

#### - Art. 9 - CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

**Il corrispettivo dell'appalto verrà pagato da AFOL Metropolitana all'appaltatore con riferimento al numero effettivo di buoni pasto elettronici forniti dall'appaltatore.**

Il prezzo offerto in sede di gara si intende comprensivo di ogni spesa e onere per produrre i buoni pasto elettronici nonché di qualsiasi altro onere connesso.

**AFOL Metropolitana si riserva la facoltà, in caso di variazioni negli accordi sindacali nel corso dell'esecuzione del contratto, con preavviso di 30 giorni, di variare - uniformandolo - il valore facciale dei buoni pasto. Il corrispettivo contrattuale darà adeguato di conseguenza, fermo restando il ribasso offerto in sede di gara.**

I pagamenti saranno disposti, su presentazione di fatture mensili d.f.f.m., entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

L'Amministrazione procede al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti relativa al mese in cui si è svolto il servizio.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa appaltatrice. L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **Tracciabilità dei pagamenti**

- In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### **- Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto - pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria - un deposito cauzionale definitivo pari alla misura del 10% dell'importo del contratto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, e comunque nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La suddetta garanzia resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita allo scadere del contratto.

#### **- Art. 11 - INADEMPIENZE e PENALITA'**

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto dichiarato in sede di gara, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via fax o via mail:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di caricamento di cui all'art. 3 sarà addebitato all'appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto di tutte le sedi territoriali cui i buoni pasto non sono stati consegnati nei termini previsti;  
In ipotesi di ritardo pari o superiore a 7 giorni dal termine di cui all'art. 3 il contratto sarà risolto ai sensi e secondo le modalità disciplinate dall'art. 1456 del codice civile.
- durante l'esecuzione del servizio, per la riduzione in misura superiore al 5% degli esercizi convenzionati - o convenzionati a condizioni diverse o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse - rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta sarà applicata una penale di € 500,00 in ragione di mese di servizio per ciascun esercizio al di sotto della soglia indicata.

**Se, in qualsiasi momento durante la vigenza del contratto, il numero di esercizi non convenzionati (o convenzionati a condizioni diverse - o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse - da quelle dichiarate in sede di gara) dovesse essere superiore al 15% dell'impegno assunto con l'offerta tecnica, in relazione a ciascuna località, il contratto sarà risolto ai sensi e secondo le modalità disciplinate dall'art. 1456 del codice civile;**

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di convenzionamento con nuovi esercenti indicato in sede di offerta sarà applicata una penale pari a € 200.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione del contratto nelle ipotesi più gravi.

#### **- Art. 12 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nei limiti previsti all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

#### **- Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

#### **Clausole risolutive espressa**

- L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
  - il numero di esercizi non convenzionati (o convenzionati a condizioni diverse - o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse - da quelle dichiarate in sede di gara) dovesse essere superiore al 15% dell'impegno assunto con l'offerta tecnica, in relazione a ciascuna località;
  - applicazione della penale di cui all'art. 11 relativa alla riduzione degli esercizi convenzionati o convenzionati a condizioni diverse o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse da quelle dichiarate in sede di offerta, per un periodo superiore a mesi 6;
  - applicazione di due penali di cui all'art. 11 relative al termine di consegna dei buoni pasto, nell'arco di un semestre;
  - ritardo pari o superiore a 7 giorni rispetto al termine di consegna dei buoni pasto di cui all'art. 3;
  - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - subappalto non espressamente autorizzato;
  - accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
  - mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 8;
- La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

#### **- Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI -**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione.

#### **- Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), p.to 2 del D.Lgs. 50/2016.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.

**- Art. 16- NORME GENERALI**

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

**- Art. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.